



COMUNE DI BAGNOLI DEL TRIGNO

PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11 Del 30-09-2020

Oggetto: Determinazione per l'esercizio 2020 delle tariffe e delle scadenze relative alla TARI.

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **settembre** alle ore **18:00**, con la continuazione nella Sala delle Adunanze Consiliari,

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale e dal T.U. 267/2000 sono stati convocati, **in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica** i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

CAMELE Angelo	P
ALAMPI Giuseppina	P
CIARNIELLO Dominik	P
DI PASQUO Secondino	A
IANIERO Giancarlo	P
MARCHESANI Danilo	P
MASTRODONATO Bruno	P
VESPA Roberta	P
DE VITA Lello	P
DI TOSTO Gianni	A
PALLOTTO Roberto	A

ne risultano presenti n. **8** e assenti n. **3**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale Dott.ssa MARINARO Maria Giovanna**, la quale redige la presente Delibera.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **CAMELE Angelo** in qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ∞ l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi articolata, a sua volta, nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI);
- ∞ l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha abolito a decorrere dall'anno d'imposta 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- ∞ l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, assegna all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;
- ∞ con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- ∞ con deliberazione 715/2018/R/RIF l'Autorità ha altresì avviato il procedimento per l'introduzione del sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019, perfezionato con successiva deliberazione 226/2018/RIF;
- ∞ con la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- ∞ l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- ∞ il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Richiamato l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Bagnoli del Trigno non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.

Visti:

- ∞ il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e poi abrogato (ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4) dall'articolo 5 del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19;
- ∞ il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19”*;
- ∞ il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio*

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", c.d. decreto "Cura Italia" (di seguito: decreto-legge 18/20);

- ∞ il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- ∞ la deliberazione ARERA n. 158/2020 che introduce misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze, derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19, in modo particolare applicabili ad alcune tipologie di utenze non domestiche.

Tenuto conto altresì che:

- ∞ Il piano economico finanziario non è stato ancora adottato, stante la necessità di redigere il medesimo nel rispetto delle nuove disposizioni approvate da Arera con la sopra citata la deliberazione 443/2019;
- ∞ la TARI nel Comune di Bagnoli del Trigno assume natura tributaria, in quanto non si è ancora realizzato il sistema puntuale di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico che permetterebbe l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva;
- ∞ l'art. 1, comma 688, della L. 147/2013 dispone che il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI;
- ∞ il DL 18/2020 per quanto riguarda la TARI stabilisce:
 - **all'art. 107 comma 5** la possibilità di confermare per l'anno 2020, in deroga alle disposizioni vigenti, le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, approvando entro il 31 dicembre 2020 il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. Viene, inoltre, stabilito che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- ∞ il Decreto Legge n. 18/2020 ha ulteriormente differito al 31 luglio il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'articolo 1, comma 683- bis, della Legge n. 147/2013.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 dell' aprile 2019 con la quale sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2019.

Dato atto inoltre che alla TARI si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Isernia.

Ritenuto, sulla base di quanto sopra espresso ed in relazione alla necessità di assicurare l'invio degli avvisi di pagamento, di:

- 1) procedere alla conferma delle tariffe applicate per il 2019 in virtù del comma 5 dell'articolo 107, del DL 18/2020 stabilendo che in attesa dell'approvazione del PEF 2020, verranno elaborate ed inviate ai contribuenti le richieste di pagamento per il 2020 nella misura pari al 100% dell'importo dovuto per l'anno 2019. L'eventuale conguaglio verrà quantificato con l'approvazione del PEF 2020, con possibilità di ripartirlo in tre anni a decorrere dal 2021, in relazione a quanto previsto dal comma 7, dell'articolo 107, del DL n.18/2020;
- 2) prevedere la riscossione in due rate, di pari importo, con le seguenti scadenze di pagamento:

I rata – 30 novembre 2020;

II rata – 31 dicembre 2020;

- 3) stabilire, che le due rate potranno essere versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2020;
- 4) stabilire che le riduzioni previste nella delibera ARERA n.158/2020 verranno applicate ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento Tari.

Rilevato che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nella delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 1' aprile 2019.

Dato atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011.

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico.

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti:

- ∞ i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- ∞ il parere del Revisore dei Conti, verbale del 28 settembre 2020, assunto in protocollo al n. 4152 il 30 settembre 2020.

Con votazione resa nei modi e forme di legge con il seguente esito:

Presenti: **n. 8;**
Favorevoli: **n. 7;**
Contrari **n. 0;**
Astenuiti: **n. 1** consigliere De Vita Lello;

DELIBERA

Per le motivazioni sopra espresse e che si intendono richiamate costituendo parte integrante del presente atto:

- 1) di confermare, per l'anno 2020, le tariffe TARI già in vigore per il 2019, ai sensi del comma 5, dell'articolo 107 del D.L. n. 18/2020;
- 2) di dare atto che l'eventuale conguaglio verrà quantificato con l'approvazione del PEF 2020, con possibilità di ripartirlo in tre anni a decorrere dal 2021, in relazione a quanto previsto dal comma 7, dell'articolo 107, del DL n.18/2020;
- 3) di prevedere la riscossione delle somme dovute, calcolate sulla base delle tariffe 2019, in due rate, di pari importo, con le seguenti scadenze di pagamento:

I rata – 30 novembre 2020;
II rata – 31 dicembre 2020;

- 4) di stabilire, che le due rate potranno essere versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2020;
- 5) di stabilire che le riduzioni previste nella delibera ARERA n.158/2020 verranno applicate ai sensi dell'art.26 del vigente Regolamento Tari.

- 6) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Dopo di che, con separata e successiva votazione con il seguente esito:

Presenti: **n. 8;**
Favorevoli: **n. 7;**
Contrari **n. 0;**
Astenuti: **n. 1** consigliere De Vita Lello;

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D. Lgs. n.267/2000, stante l'urgenza degli adempimenti consequenziali.

Letto e sottoscritto

Il Presidente f.to (CAMELE Angelo)	Il Segretario Comunale f.to (Dott.ssa MARINARO Maria Giovanna)
--	--

Regolarità Tecnica

Si esprime parere favorevole (art.49 D.Lgs. 267/2000)
Bagnoli del Trigno, li **30-09-20**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (IANIERO Giancarlo)

Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole (art.49 D.Lgs. 267/2000)
Bagnoli del Trigno, li **30-09-20**

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
f.to (IANIERO Giancarlo)

PUBBLICAZIONE

(Art. 124 comma 1, del D.Lgs 18-08-2000, n. 267)

Registro delle pubblicazioni **n. 286** del **01-10-2020**

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 comma 1 legge 18-06-2009, n. 69) dal giorno **01-10-2020** per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Bagnoli del Trigno, li **01-10-2020**

Il Segretario Comunale
f.to (Dott.ssa MARINARO Maria Giovanna)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

Il Sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **30-09-20**

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile *(Art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000);.*
- per decorrenza di 10 giorni dalla data di pubblicazione *(Art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000)*

Bagnoli del Trigno, li **30-09-20**

Il Segretario Comunale
f.to (Dott.ssa MARINARO Maria Giovanna)

Per copia conforme all'originale
Bagnoli del Trigno, li **01-10-2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa MARINARO Maria Giovanna)